

AG

STUDIO DEI NOTAI
FRANCO AGOSTINI GOTTARDO

WWW.FAGNOTAI.IT
VIA N. TOMMASEO, 76/D
35131 PADOVA
TEL 049/8234400
FAX 049/8759505
PI. 03337730281



Giorgio Gottardo
Notaio
Via N. Tommaseo n. 76/D
35131 Padova
Tel. 049/8234400
Fax 049/8759505

Repertorio n. 55.105 Raccolta n. 16.528

===== VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA =====

===== della società =====

===== "CENTRO VENETO SERVIZI S.p.A." =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemilatredici il giorno dieci del mese di luglio

===== (10 - 07 - 2013) =====

alle ore diciassette e minuti venti, =====

in Monselice, via C. Colombo n. 29/a. =====

Davanti a me **Giorgio Gottardo**, notaio in Padova, iscritto presso il Collegio Notarile di Padova, è presente: =====

MOSSA Giuseppe, nato a Calangianus il giorno 22 gennaio 1955 e domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società per azioni denominata "CENTRO VENETO SERVIZI S.p.A.", in forma abbreviata "C.V.S. S.p.A.", con sede in Monselice, viale Tre Venezie n. 26, capitale sociale di euro 200.465.044,00 (duecentomilioni-quattrocentosessantacinquemilaquarantaquattro virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Padova: 00064780281, R.E.A. n. PD-256689. =====

Detto comparente, della cui identità personale sono certo, mi dichiara che è qui riunita l'assemblea dei soci della società predetta per discutere e deliberare in forma straordinaria sul seguente =====

===== ORDINE DEL GIORNO: =====

In seduta Straordinaria =====

1) Adeguamento Statuto (art. 3 Legge n. 120/2011 e relativo decreto di attuazione D.P.R. n. 251/2012 c.d. "legge sulle quote rosa" e art. 4 Decreto Legge n. 95/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 135/2012 c.d. "spending review 2").

In seduta Ordinaria =====

omissis =====

ed invita me notaio a redigere il verbale dell'assemblea medesima. =====

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dello statuto sociale, il signor MOSSA Giuseppe, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale dà atto di quanto segue: =====

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata in questo luogo, per il giorno 28 giugno 2013 alle ore 9,00 in prima convocazione e in questo luogo, giorno ed ora in seconda convocazione, mediante avviso inviato ai soci in data 21 giugno 2013; =====

- in prima convocazione l'assemblea è andata deserta; =====

- in seconda convocazione sono presenti in proprio i soci titolari di numero 140.275.520 (centoquarantamilioniduecentosettantacinquemilacinquecentoventi) azioni ordinarie di nominali euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna, pari a com-

Registrato a Padova 2
il 16/07/2013
n.10171 serie1T
€ 168,00



pllessivi nominali euro 140.275.520,00 (centoquarantamilioniduecentosettantacinquemilacinquecentoventi virgola zero zero) rappresentanti il 69,975% (sessantanove virgola novecentosettantacinque per cento) del capitale sociale, il tutto come risulta dall'elenco soci che si allega al presente atto sotto la lettera "A"; =====

- dell'organo amministrativo è presente il comparente, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Consigliere Giuseppe Rampazzo, mentre sono assenti giustificati i consiglieri Matteo Lazzarin e Cesare Cecchetto e Fiorenzo Zanchetta; =====

- del collegio sindacale sono presenti il presidente Franco Franceschetti e il sindaco effettivo Andrea Buso, mentre è assente giustificato l'altro sindaco effettivo Paolo Zampieri; =====

- lo statuto non prevede il preventivo deposito delle azioni;
- oltre a quelle ordinarie non esistono categorie speciali di azioni; =====

- non vi sono prestiti obbligazionari, convertibili e non, in corso; =====

- la presente società non rientra tra quelle di cui all'art. 2325 bis codice civile; =====

- pertanto la presente assemblea deve ritenersi validamente costituita per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. =====

Inizia la discussione il presidente il quale illustra ai presenti le modifiche che propone di apportare all'attuale statuto al fine di adeguarlo alle disposizioni normative di cui all'art. 3 Legge n. 120/2011 e relativo decreto di attuazione D.P.R. n. 251/2012 c.d. "legge sulle quote rosa" e art. 4 Decreto Legge n. 95/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 135/2012 c.d. "spending review 2", e più precisamente: =
a) all'art. 15 dello statuto modificando la previsione in merito: =====

- al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che potrà quindi essere composto da tre o cinque membri anziché da un numero di membri pari a cinque come attualmente previsto; =====

- alle liste contenenti l'elenco dei candidati a membri del Consiglio di Amministrazione che devono indicare il candidato da eleggersi a Presidente; =====

- al compenso spettante agli amministratori determinato dall'assemblea secondo le disposizioni di legge; =====

b) all'art. 16 dello statuto consentendo al Consiglio di Amministrazione la possibilità di nominare nel suo seno un Vice-presidente con poteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento; =====

c) all'art. 23 dello statuto precisando che il riparto dei membri del Collegio Sindacale da eleggere avvenga in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, secondo



le disposizioni di legge. =====
Propone pertanto di modificare come segue gli artt. 15, 16 e 23 dello statuto sociale, che nel suo testo aggiornato si allega al presente atto sotto la lettera "B": =====

"ART. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE =====

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea degli azionisti, composto da tre o cinque membri, compreso il Presidente, in base alla rilevanza e alla complessità delle attività svolte. =====

Il riparto degli Amministratori da eleggere è effettuato secondo un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, nel rispetto delle disposizioni di legge. =====

2. La nomina degli Amministratori da effettuarsi con voto di lista, richiede la maggioranza assoluta del capitale sociale. Qualora dopo due votazioni consecutive nessuna lista abbia riportato la maggioranza assoluta del capitale sociale, si procede ad una votazione di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti rappresentanti il capitale sociale, nella seconda votazione. =====

3. La nomina ha luogo con elezione sulla base di liste bloccate, presentate dagli azionisti in numero non inferiore al 25% del capitale sociale, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo pari al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da eleggere. Dette liste devono indicare il candidato da eleggersi a Presidente e i restanti componenti il Consiglio di Amministrazione. =====

Nella formazione delle liste, i candidati presenti nelle stesse dovranno essere indicati con un numero progressivo tale da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo amministrativo. =====

4. Agli Amministratori spetta: =====

- un compenso determinato dall'Assemblea secondo le disposizioni di legge; =====

- il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio con esclusione di quelle per la partecipazione a riunioni degli Organi sociali."; =====

"ART. 16 - CARICHE SOCIALI =====

1. Gli Amministratori durano in carica per tre anni, con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio, o per il minor periodo che sia fissato dall'Assemblea all'atto della nomina; gli Amministratori sono rieleggibili. =====

2. Se in pendenza del termine vengono a mancare uno o più Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata entro 60 giorni dall'accadimento. In ogni caso il nominato resta in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione. =====

La sostituzione dell'amministratore cessato in corso di mandato dovrà avere luogo sempre in modo da rispettare le garanzie dettate dalla legge per il genere meno rappresentato. =====



3. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare nel suo seno un Vice Presidente con poteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. =====

4. I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere dotati di particolare e adeguata competenza ed esperienza tecnica o amministrativa preferibilmente nei settori in cui la Società svolge la sua attività in via prevalente. A tal fine, i Soci debbono depositare presso la sede della Società una descrizione dettagliata del profilo professionale dei soggetti che designano, delle competenze acquisite e delle esperienze maturate dagli stessi almeno 3 (tre) giorni prima della nomina. Unitamente a ciascun profilo professionale devono altresì depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria designazione ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla norma vigente per le rispettive cariche. =====

5. Non possono essere nominati Amministratori coloro che avendo ricoperto nei cinque anni precedenti gli incarichi analoghi abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi, ai sensi della normativa all'epoca vigente, salvo s.m.i."; =====

"ART. 23 - COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE =====

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea la quale attribuisce ad un sindaco effettivo, la qualifica di Presidente, fermo il dettato dell'art. 2449 C.C. =====

Il riparto dei membri del Collegio Sindacale da eleggere è effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, secondo le disposizioni di legge. =====

2. I Sindaci durano in carica tre anni, con scadenza in coincidenza con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili; hanno le attribuzioni fissate dalla legge. =====

3. Le competenze annuali dei membri del Collegio Sindacale sono determinate dall'Assemblea all'atto di nomina; il rimborso spese è comunque dovuto, escluso quello per la partecipazione alle riunioni degli Organi sociali. =====

4. Ferme restando le attribuzioni del Collegio Sindacale le funzioni di controllo della regolare tenuta della contabilità sociale, della corrispondenza, del bilancio e del conto economico, delle risultanze delle scritture contabili e dell'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 C.C. per la valutazione del patrimonio sociale, sono attribuite a norma dell'art.2409 bis a un revisore contabile e/o ad una Società di revisione iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 8 del D.P.R. 31/3/1975 n. 136. =====

5. L'incarico non può essere conferito a Società di Revisione che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dal I° comma dell'art. 3 del D.P.R. 31/3/1975 n. 136. Verran-



no osservate anche le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo. =====

6. Ai fini della certificazione, il bilancio e relativi allegati esplicativi, devono essere trasmessi alla Società di Revisione almeno 45 giorni prima di quello fissato dall'Assemblea che deve discuterlo.". =====

Chiusa la discussione il Presidente dell'assemblea mette ai voti il seguente =====

===== TESTO DI DELIBERAZIONE: =====

"l'assemblea straordinaria della società "CENTRO VENETO SERVIZI S.p.A." =====

===== UDITA =====

la relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, =====

===== DELIBERA =====

- di approvare tutte le modifiche sopra proposte e illustrate dal presidente dell'assemblea; =====

- di approvare, pertanto, la conseguente modifica degli artt. 15, 16 e 23 dello statuto sociale come sopra allegato al presente atto sotto la lettera "B" nel suo testo aggiornato.". =====

Tale testo di deliberazione è approvato all'unanimità. =====

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLA VOTAZIONE E CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA =====

Il Presidente proclama i risultati della votazione dichiarando chiusa l'assemblea alle ore diciotto. =====

La parte presta il suo consenso affinché il Notaio rogante tratti e conservi i dati personali ai sensi della Legge 675/1996 e D.Lgs. n. 196/2003; pertanto, in relazione al presente atto e a tutti gli adempimenti connessi, detti dati personali potranno essere inseriti ed utilizzati in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici e trasmessi ai pubblici uffici competenti a riceverli. =====

La parte mi dispensa dalla lettura degli allegati sotto le lettere "A" e "B". =====

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, alla parte che lo dichiara conforme alla sua volontà e lo sottoscrive alle ore diciotto. =====

Occupo due fogli scritti da persona di mia fiducia e completati da me notaio fin qui della sesta facciata. =====

F.to: Giuseppe Mossa - Giorgio Gottardo notaio (L.S.). =====












FACCIATA
SENZA
SCRITTURAIONE




PRESENZE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 10/07/2013


N°	COMUNE	PRESENZA	N° AZIONI	
1	AGNA	S = Scarabello Giannicola	2.660.720	1,33%
		D =		
2	AGUGLIARO	S = Andriolo Roberto	1.062.603	0,53%
		D =		
3	ALBIGNASEGO	S = Barison Massimiliano	16.018.207	7,99%
		D =		
4	ALONTE	S = Tassoni Luigi	1.004.506	0,50%
		D =		
5	ANGUILLARA VENETA	S = Polo Luigi	4.055.913	2,02%
		D = BUSON CLAUDIO		
6	ARQUA' PETRARCA	S = Callegaro Luca	1.573.699	0,79%
		D =		
7	ARRE	S = Casotto Franco	1.714.313	0,86%
		D =		
8	ASIGLIANO VENETO	S = Ceccato Fabrizio	719.910	
		D =		
9	BAGNOLI DI SOPRA	S = Rasi Mario	3.325.900	
		D =		
10	BAONE	S = Corso Francesco	2.639.670	1,32%
		D = ROSSATO MARCO		
11	BARBONA	S = Peotta Francesco	656.760	0,33%
		D =		
12	BOARA PISANI	S = Pescarin Luca	2.092.370	1,04%
		D =		
13	BOVOLENTA	S = Meneghello Vittorio	2.676.718	1,34%
		D = ENILIANO BAESSATO		
14	CAMPIGLIA DEI BERICI	S = Gonella Marisa	1.482.762	0,74%
		D =		



N°	COMUNE		PRESENZA	N° AZIONI	
15	CANDIANA	S = De Marchi Andrea		2.046.902	1,02%
		D =			
16	CARCERI	S = Businaro Tiberio		1.280.683	0,64%
		D =			
17	CARTURA	S = Zanardo Massimo		3.433.676	1,71%
		D = <i>Vico TERRAZZI AM</i>			
18	CASALE DI SCODOSIA	S = Modenese Renato		4.092.119	2,04%
		D =			
19	CASALSERUGO	S = Venturini Elisa		4.620.054	2,30%
		D =			
20	CASTELBALDO	S = Pasqualin Claudio		1.431.401	0,71%
		D =			
21	CINTO EUGANEO	S = Trevisan Lucio		1.748.835	0,87%
		D = <i>ZAMPIERI PAOLO</i>			
22	CONSELVE	S = Ruzzon Antonio		7.615.890	3,80%
		D =			
23	DUE CARRARE	S = Vason Sergio		6.733.474	3,36%
		D =			
24	ESTE	S = Piva Giancarlo		14.303.054	7,13%
		D =			
25	GRANCONA	S = Mondardo Antonio		1.460.869	0,73%
		D =			
26	GRANZE	S = Bizzaro Bruno		1.376.670	0,69%
		D = <i>CASILETTI LORENZO</i>			
27	LOZZO ATESTINO	S = Ruffin Fabio		2.597.570	1,30%
		D =			
28	MASERA' DI PADOVA	S = De Paoli Nicola		6.361.309	3,17%
		D =			
29	MASI	S = De Marchi Laura		1.524.861	0,76%
		D =			




N°	COMUNE		PRESENZA	N° AZIONI	
30	MEGLIADINO SAN FIDENZIO	S = Bordin Daniela	<i>Marzo Marco</i>	1.550.964	0,77%
		D =			
31	MEGLIADINO SAN VITALE	S = Mizzon Barbara		1.665.476	0,83%
		D =			
32	MERLARA	S = Corradin Claudia	<i>Alto Myl</i>	2.507.477	1,25%
		D = MIGLIORIN MATTEO			
33	MONSELICE	S = Lunghi Francesco	<i>Lunghi Francesco</i>	14.730.791	7,35%
		D =			
34	MONTAGNANA	S = Borghesan Loredana		7.929.114	3,96%
		D =			
35	ORGIANO	S = Zecchinato Marco		2.610.199	1,30%
		D =			
36	OSPEDALETTO EUGANEO	S = Battistella Antonio	<i>Battistella Antonio</i>	4.523.223	2,26%
		D = BERNI MAURIZIO			
37	PERNUMIA	S = Simonetto Luciano	<i>Simonetto Luciano</i>	3.154.975	1,57%
		D =			
38	PIACENZA D'ADIGE	S = Chiarello Valentino	<i>Chiarello Valentino</i>	1.231.004	0,61%
		D =			
39	POJANA MAGGIORE	S = Cavion Gabriele		3.570.080	1,78%
		D =			
40	PONSO	S = Parolo Sandro		1.976.174	0,99%
		D =			
41	PONTE SAN NICOLO'	S = Rinuncini Enrico	<i>Rinuncini Enrico</i>	10.025.694	5,00%
		D =			
42	POZZONOVO	S = Girotto Flavio		2.979.839	1,49%
		D =			
43	SAN GERMANO DEI BERICI	S = Zanella Alberto		920.307	0,46%
		D =			
44	SALETTO	S = Mocellin Daniele	<i>Mocellin Daniele</i>	2.136.153	1,07%
		D =			



N°	COMUNE	PRESENZA	N° AZIONI	
45	SAN PIETRO VIMINARIO	S = Fortin Stefano	2.083.950	1,04%
		D = ZANETTI FABIO		
46	S. MARGHERITA D'ADIGE	S = Gusella Gianfranco	1.894.501	0,95%
		D =		
47	SANT'ELENA	S = Barbetta Emanuele	1.487.813	0,74%
		D = PARIBE LUIGI ANTONIO		
48	SANT'URBANO	S = Sbicego Augusto	1.902.920	0,95%
		D =		
49	SAREGO	S = Castiglion Roberto	4.588.057	2,29%
		D =		
50	SOLESINO	S = Beggato Roberto	5.971.465	2,98%
		D = MINAZZO GIANNI		
51	STANGHELLA	S = Soldà Marco	3.798.261	1,89%
		D =		
52	TERRASSA PADOVANA	S = Betto Ezio	1.800.196	0,90%
		D =		
53	TRIBANO	S = Argenton Piergiovanni	3.412.627	1,70%
		D =		
54	URBANA	S = Balbo Marco	1.881.028	0,94%
		D =		
55	VESCOVANA	S = Muraro Elena	1.332.044	0,66%
		D =		
56	VIGHIZZOLO D'ESTE	S = Barbetta Michele	787.270	0,39%
		D =		
57	VILLA ESTENSE	S = Oppio Paolo	2.025.852	1,01%
		D =		
58	VO' EUGANEO	S = Martini Giuliano	2.920.056	1,46%
		D =		
59	ZOVENCEDO	S = Crivellaro Luigina in Sbalchiero	756.116	0,38%
		D = DE GRANDI ALDINA		

200.465.044 100%



[Handwritten signature]

Allegato sub B al n. 16528 di raccolta =====

===== STATUTO =====

T I T O L O I° =====

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA =====

ART. 1 - DENOMINAZIONE =====

1. E' costituita una Società per Azioni, denominata "CENTRO VENETO SERVIZI S.p.A." in forma abbreviata "C.V.S. S.p.A." a totale partecipazione pubblica. =====

ART. 2 - SEDE =====

1. La Società ha sede in MONSELICE (PD). =====

2. Gli organi della Società potranno costituire sedi secondarie dotate di rappresentanza stabile, succursali, uffici, cantieri, magazzini, unità locali in altri Comuni, e/o sopprimerli, nonché trasferire la sede sociale altrove, purché in Italia. =====

ART. 3 - SOCI E DOMICILIAZIONE =====

1. Possono far parte della Società: Enti locali. =====

2. I soci Enti locali possono modificare la loro partecipazione al capitale sociale, anche al fine di favorire l'ingresso di nuovi soci. =====

3. Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la Società, a tutti gli effetti di legge, è quello risultante dal libro soci. E' fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione; qualsiasi modifica è inopponibile alla Società finché non sia stata ad essa formalmente comunicata. =====

4. Il domicilio degli Amministratori, dei Componenti il Collegio Sindacale e del Revisore Contabile/Società di Revisione è quello che risulta dai rispettivi libri sociali. =====

ART. 4 - OGGETTO =====

1. La Società ha per oggetto l'esercizio nel rispetto degli obiettivi fissati dalla Legge, delle seguenti attività: =====

- la gestione di impianti anche a tecnologia complessa ed in genere la gestione dei servizi pubblici di pertinenza dei Comuni, la gestione associata dei quali risponda all'interesse delle Comunità Locali, nonché la prestazione di servizi tecnici, amministrativi, contabili e di elaborazione dati; =====

- la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti connessi al ciclo integrato delle acque, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue; =====

- le attività di autotrasporto per conto terzi al fine di adempiere agli scopi societari; =====

- la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di cogenerazione (energia elettrica ed energia termica) e di reti di teleriscaldamento e la gestione di tutti gli altri servizi a rete, compresi quelli telematici ed informatici e relativa cablatura; =====

- l'approvvigionamento, la produzione, il trasporto, la tra-



sformazione, la distribuzione e la vendita di energia elettrica e calore, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, derivanti da qualsiasi fonte energetica, inclusi l'auditing energetico, i controlli sugli impianti termici di cui al D.P.R. 412/93 e la gestione calore; =====

- la gestione di attività di raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento, recupero, riutilizzo e intermediazione e commercializzazione dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi; =====

- la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di trattamento, selezione e recupero dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi; =====

- la pulizia, lo spazzamento e il lavaggio di strade e piazze; =====

- protezione, pulizia dei canali e delle altre opere irrigue;

- la gestione dei trasporti scolastici e di interesse pubblico; =====

- spurgo di pozzi neri e trasporto fanghi; =====

- bonifica di siti; =====

- servizi ambientali, compresa la realizzazione e gestione dell'arredo urbano, delle aree verdi attrezzate e delle aree ed impianti cimiteriali; =====

- servizi di manutenzione di aree verdi, aree attrezzate e giardini; =====

- urbanizzazione di aree industriali, commerciali, artigianali e residenziali; =====

- la gestione di laboratori di analisi chimiche e microbiologiche; =====

- i servizi di tariffazione e riscossione ed attività di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi di cui alle attività sociali; =====

2. Le attività svolte per gli Enti Locali soci ed affidate alla Società ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i servizi resi alle Collettività da essi rappresentate devono costituire la parte più importante dell'attività svolta dalla Società. =====

3. L'esercizio delle attività non costituenti servizio pubblico locale di rilevanza economica a favore degli Enti locali soci o di soggetti terzi potrà essere svolta, previa approvazione da parte dell'Assemblea di coordinamento intercomunale tra i predetti Enti locali, purché ciò non rechi in alcun modo pregiudizio allo svolgimento delle attività di cui al precedente comma, che debbono, comunque, rimanere prevalenti. =====

4. L'esercizio da parte della Società di altri servizi pubblici, oltre al servizio idrico integrato, resta subordinato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, quarto comma, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, alla previa approvazione da parte



delle competenti Autorità d'Ambito. =====

5. L'attività di progettazione è finalizzata unicamente alla costruzione degli impianti sopraindicati, restando esclusa qualsiasi attività di progettazione autonoma a favore di terzi. =====

6. La Società potrà inoltre eseguire ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione attinenti o connessi alle attività di cui sopra, nessuna esclusa, ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione di impianti specifici, il servizio di laboratorio per il controllo delle attività inerenti la prestazione di servizi pubblici. =====

7. La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie reali, anche a favore di terzi, società od Enti controllate e/o collegate per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale, il tutto nei limiti della vigente normativa. =====

8. La società potrà svolgere tutte le attività di cui all'oggetto sociale anche tramite soggetti terzi, nei limiti di legge, e comunque salva, in tale ipotesi, la preventiva approvazione da parte dell'Assemblea di coordinamento intercomunale tra gli Enti locali Soci nonché - qualora dette attività integrino servizi pubblici di titolarità degli Enti locali Soci - , dello stesso Ente titolare del servizio pubblico. =====

9. La società potrà partecipare a gare ad evidenza pubblica per l'individuazione di un soggetto che eroga un servizio pubblico locale di rilevanza economica o per l'individuazione di un socio di società che eroga tale servizio, nei limiti di cui al novellato art. 113 del T.U.EE.LL.. =====

10. Tale divieto si estende alle società controllate o collegate. =====

11. La Società può instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, le Aziende sanitarie, le Università nonché gli altri enti pubblici e può stipulare con essi convenzioni. =====

12. La Società uniforma tutte le proprie attività, ed in particolar modo quelle svolte in via prevalente nei confronti degli Enti Locali soci, ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità. =====

13. La Società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle notizie inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti. =====

Art. 4 bis - CONVENZIONI DI GESTIONE PER I SERVIZI AFFIDATI DALLE AUTORITÀ PREPOSTE IN BASE ALLE NORMATIVE DI SETTORE =====



1. La gestione dei servizi affidati, anche ai sensi dell'art. 113, quinto comma, lettera c) del D.Lgs. n. 267 del 28.8.2000 e successive modificazioni, alla Società dalle Autorità preposte in base alle singole normative di settore, viene disciplinata mediante apposita convenzione stipulata dalla Società con le predette Autorità. =====

2. Le Autorità di settore restano titolari di tutte le competenze stabilite dalle disposizioni di legge, statale e regionale, vigenti in materia di organizzazione, programmazione e controllo dei servizi affidati alla Società nonché della predisposizione dei programmi pluriennali degli interventi (ove previsti dalla legge) che la Società dovrà realizzare. =====

Art. 4 ter - CONTROLLO SULLA SOCIETÀ E SUI SERVIZI PUBBLICI AD ESSA AFFIDATI =====

1. Le modalità di controllo nei confronti della Società da parte degli Enti Locali soci ai sensi dell'art. 113, comma 5 lett. c) del Decreto Legislativo n. 267 del 28.8.2000 e successive modificazioni, sono disciplinate, nel rispetto delle competenze delle Autorità eventualmente previste dalle normative di settore, dagli stessi Enti locali soci mediante l'apposita convenzione tra i predetti enti locali ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000. =====

2. Al fine dell'esercizio da parte degli enti locali del controllo di cui al comma precedente, gli organi sociali della Società, per quanto di rispettiva competenza sono tenuti: =====

- ad inviare, al fine della relativa approvazione, all'Assemblea di coordinamento intercomunale, tutte le materie di competenza dell'Assemblea straordinaria tra cui le modificazioni attinenti la sede di cui all'art. 2, l'oggetto di cui all'art. 4, la durata di cui all'art. 5 e tutte le altre modificazioni statutarie; =====

- ad inviare, al fine della relativa approvazione, all'Assemblea di coordinamento intercomunale la relazione programmatica annuale, il piano industriale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico; =====

- ad inviare alla predetta Assemblea di coordinamento intercomunale il bilancio d'esercizio e la relazione di cui all'art. 2409 ter, comma 2 c.c. appena depositata nella sede della Società, nonché, anche su richiesta di essa, gli ulteriori atti indispensabili alla Commissione nominata dall'Assemblea di coordinamento intercomunale al fine della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla Società e dall'Assemblea di coordinamento intercomunale. =====

3. La trasmissione di tutti gli atti sopra ricordati avviene anche al fine di consentire agli Enti Locali soci di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo della Società. =====

4. Pertanto, gli atti di cui al precedente comma secondo devono essere trasmessi ed approvati dall'Assemblea di coordi-



namento intercomunale prima della definitiva approvazione da parte degli organi sociali. =====

5. Almeno una volta all'anno, il Presidente e il Direttore Generale della Società espongono apposita relazione, avente per oggetto la gestione dei servizi pubblici svolti nonché l'andamento generale dell'amministrazione della Società, davanti all'Assemblea di coordinamento intercomunale. =====

6. A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è inoltre consentito a ciascun Ente locale il diritto di domandare, sia nell'assemblea della Società sia al di fuori di essa, mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici da esso affidati alla Società, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della Società stessa. =====

7. La Società è tenuta a svolgere i servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di disciplinari (contratti di servizio) aventi contenuti approvati preventivamente dagli Enti locali ovvero, nell'ipotesi di Autorità preposte, dalle normative di settore, alla organizzazione, programmazione e controllo dei servizi affidati alla Società, mediante convenzioni stipulate tra la Società e le predette Autorità. =====

8. Gli amministratori e il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo Ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla Società; a tal fine gli amministratori possono anche convocare l'assemblea della Società al fine di sottoporre all'approvazione degli Enti locali soci gli atti che hanno maggiore rilievo nella gestione della Società e dei servizi pubblici ad essa affidati. =====

ART. 4 quater - CONTROLLO DA PARTE DI AUTORITÀ PREPOSTE SULLA BASE DELLE SINGOLE NORMATIVE DI SETTORE =====

1. Restano ferme le competenze inderogabili che le disposizioni di legge, statale o regionale vigenti, conferiscono in capo alle Autorità d'Ambito o di settore preposte, dalle singole discipline di settore, per lo svolgimento delle funzioni di organizzazione, programmazione e controllo della gestione dei servizi pubblici locali. =====

2. Nell'ipotesi in cui alla Società venga affidato, nelle forme previste dall'art. 113, quinto comma, lettera c) del Decreto Legislativo n. 267/2000, un servizio pubblico locale di rilevanza economica da parte delle Autorità di cui al precedente comma, i poteri di controllo sulla gestione della Società verranno esercitati anche dalle Autorità preposte dalle singole discipline di settore. =====

3. Pertanto, tutte le comunicazioni nonché l'invio delle relazioni e degli atti indicati al precedente art. 4 ter dovranno essere disposti, oltre che a favore dell'Assemblea di



coordinamento intercomunale, anche nei confronti degli organi di gestione delle predette Autorità. =====

ART. 5 - DURATA =====

1. La durata della Società è fissata fino al 31/12/2043 (trentuno dicembre duemilaquarantatre) e potrà essere prorogata con le formalità previste dalla legge. =====

2. La durata della Società potrà essere prorogata o ridotta solo a seguito di deliberazione resa dall'Assemblea straordinaria degli Enti locali Soci. =====

===== **T I T O L O II°** =====

===== **CAPITALE SOCIALE - AZIONI - FINANZIAMENTI** =====

ART. 6 - CAPITALE SOCIALE =====

1. Il capitale sociale è di Euro 200.465.044,00 (duecentomilioni quattrocentosessantacinquemilaquarantaquattro virgola zero zero) rappresentato da numero 200.465.044 (duecentomilioni quattrocentosessantacinquemilaquarantaquattro) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna. =====

2. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito, previa approvazione da parte dell'Assemblea di coordinamento intercomunale tra gli Enti locali soci, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto comunque delle disposizioni normative vigenti in materia. E' ammessa l'attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale entro i limiti e con le modalità di cui all'art. 2443 codice civile. =====

3. Ai sensi dell'art. 113, quinto comma, lettera c) del Decreto Legislativo n. 267/2000, la quota del capitale pubblico non potrà, in ogni caso, essere inferiore al 100% (cento per cento) per tutta la durata della Società. =====

4. I diritti sociali spettano agli Enti Locali soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. =

5 Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di nuove azioni, le quali dovranno essere offerte in opzione agli azionisti, salvi i casi previsti dalla legge.

6 Con verbale dell'assemblea straordinaria dei soci in data 18 aprile 2007, è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 codice civile, la facoltà di aumentare gratuitamente, il capitale sociale per l'importo massimo di euro 2.142.738,00 (duemilioni centoquarantaduemilasettecentotrentotto virgola zero zero) e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data di iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese. =====

Il consiglio di Amministrazione potrà deliberare detto aumento delegato anche in più tranches e precisamente: =====

- per euro 476.164,00 (quattrocentosettantaseimilacentosessantaquattro virgola zero zero) solo dopo la sottoscrizione da parte del Comune di Anguillara Veneta dell'atto di "REGOLARIZZAZIONE FORMALE DI OBBLIGAZIONE TRASLATIVA CON CAUSA E-



STERNA - ATTO DI ASSEGNAZIONE" in forza del quale avrà luogo il passaggio dal cosiddetto "GRUPPO C" al "GRUPPO B" dei relativi beni che ne costituiscono l'oggetto e come individuati e determinati nei rispettivi valori nella relazione allegata sotto la lettera "C" al verbale di cui sopra; =====

- per euro 952.328,00 (novecentocinquantaduemilatrecentoventotto virgola zero zero) solo dopo la sottoscrizione da parte del Comune di Maserà di Padova dell'atto di "REGOLARIZZAZIONE FORMALE DI OBBLIGAZIONE TRASLATIVA CON CAUSA ESTERNA - ATTO DI ASSEGNAZIONE" in forza del quale avrà luogo il passaggio dal cosiddetto "GRUPPO C" al "GRUPPO B" dei relativi beni che ne costituiscono l'oggetto e come individuati e determinati nei rispettivi valori nella relazione allegata sotto la lettera "C" al verbale di cui sopra; =====

- per euro 714.246,00 (settecentoquattordicimiladuecentoquarantasei virgola zero zero) solo dopo la sottoscrizione da parte del Comune di Orgiano dell'atto di "REGOLARIZZAZIONE FORMALE DI OBBLIGAZIONE TRASLATIVA CON CAUSA ESTERNA - ATTO DI ASSEGNAZIONE" in forza del quale avrà luogo il passaggio dal cosiddetto "GRUPPO C" al "GRUPPO B" dei relativi beni che ne costituiscono l'oggetto e come individuati e determinati nei rispettivi valori nella relazione sotto la lettera "C" al verbale di cui sopra. =====

Detto aumento gratuito dovrà essere eseguito principalmente utilizzando la riserva che si verrà a creare a seguito e per effetto della sottoscrizione dei vari atti di "REGOLARIZZAZIONE FORMALE DI OBBLIGAZIONE TRASLATIVA CON CAUSA ESTERNA - ATTO DI ASSEGNAZIONE" da parte dei sopracitati Comuni e, qualora non vi sia capienza, utilizzando per la differenza necessaria le altre riserve disponibili. =====

ART. 7 - AZIONI, TRASFERIMENTO E DIRITTO DI PRELAZIONE =====

1. Le azioni sono nominative, indivisibili e trasferibili; possono essere emesse anche azioni aventi diritti diversi, comunque nei limiti consentiti dalla legislazione vigente. =

2. Il possesso anche di una sola azione comporta la piena adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea dei soci. =====

3. In sede di aumento del capitale sociale, i soci hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente possedute, rilevabile dall'iscrizione nel libro soci alla data della deliberazione dell'aumento del capitale sociale. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione è fissato in mesi sei, decorrente dalla data di deposito dell'offerta presso il Registro delle Imprese. =====

4. Poiché il capitale della società, a mente di quanto previsto dall'art. 113, quinto comma, lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000 nonché dal precedente art. 6 dello statuto, è interamente pubblico, l'eventuale trasferimento di azioni potrà avvenire solo tra gli Enti pubblici locali appartenenti alla



Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia. =====

5. Nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma, qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte ed a qualunque titolo (anche gratuito) le proprie azioni agli altri Enti Locali soci, ovvero i diritti di opzione sulle azioni da emettere nell'ipotesi di aumento del capitale sociale, dovrà comunicare l'intenzione di vendere al Consiglio di Amministrazione, all'Assemblea di coordinamento intercomunale tra gli Enti locali soci nonché agli altri soci con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. =====

6. Entro 30 (trenta) giorni, i soci aventi diritto devono comunicare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio di Amministrazione ed agli altri soci, incluso il cedente, la propria incondizionata volontà di esercitare il diritto di prelazione. =====

7. Qualora più soci esercitino il diritto di prelazione, le azioni del cedente sono ripartite in proporzione al numero delle azioni possedute dai soci acquirenti. =====

8. Ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 5, il Consiglio di Amministrazione, entro i successivi dieci giorni, valuta la sussistenza dei requisiti di cui al quarto comma del presente articolo. Nel caso in cui detti requisiti non sussistano, gli amministratori non autorizzano il compimento dell'atto di trasferimento che, se compiuto, risulterà inefficace verso la Società e gli altri soci. =====

9. Qualora sussistano i requisiti richiesti dal presente statuto nonché dalle vigenti disposizioni di legge, il Consiglio di Amministrazione autorizza il trasferimento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, previo nulla osta dell'Assemblea di coordinamento intercomunale tra gli Enti locali soci. =====

10. E' da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di azioni idoneo a far venire meno l'esclusività del capitale pubblico locale ed è fatto espresso divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione di quanto previsto dal precedente comma 4 del presente articolo ovvero che determini l'esercizio dei diritti derivanti dalle azioni da parte di soggetti diversi da quelli indicati sempre al predetto comma 4 del presente articolo. =====

11. Il trasferimento, a qualunque titolo, della partecipazione di un socio a favore di Enti Pubblici non soci, costituisce una modificazione del presente Statuto, che dovrà essere approvata dall'Assemblea Straordinaria della Società e previamente autorizzata dall'Assemblea di coordinamento intercomunale tra gli Enti locali soci. =====

ART. 7 bis - OBBLIGAZIONI =====

1. La Società potrà emettere obbligazioni sia nominative che al portatore, anche convertibili in azioni a condizione che

il capitale rimanga interamente pubblico. =====

2. L'Organo amministrativo nel deliberare l'emissione del prestito obbligazionario non convertibile è tenuto a determinare le condizioni del relativo collocamento nel rispetto dell'art.2412 C.C. =====

ART. 7 ter - STRUMENTI FINANZIARI =====

1. La Società con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'art.14 del presente statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti. =

ART. 7 quater - PATRIMONI DESTINATI =====

1. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt.2447 bis e segg. C.C. =====

2. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea straordinaria ai sensi e con le maggioranze di cui all'art.14 del presente statuto. =====

ART. 8 - ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO =====

1. La Società trae i mezzi per il conseguimento dei propri scopi da: =====

- finanziamenti a breve, media e lunga scadenza, da attingere presso Enti finanziari abilitati all'esercizio di tali operazioni; =====

- contributi e/o finanziamenti forniti a qualsiasi titolo dal settore pubblico e/o privato; =====

- qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali e con la legislazione vigente. =====

2. I finanziamenti effettuati dai soci con obbligo di rimborso da parte della Società, potranno essere effettuati con le modalità ed i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio. =====

3. Tali finanziamenti possono essere effettuati, anche non in proporzione al Capitale Sociale, ma si intendono sempre non onerosi, salvo espresso patto contrario, in qual caso si applicherà un tasso non inferiore a quello legale. =====

===== T I T O L O III° =====

===== ORGANI DELLA SOCIETA' =====

ART. 9 - ORGANI =====

1. Sono Organi della Società: =====

- l'Assemblea =====

- il Consiglio di Amministrazione =====

- il Collegio Sindacale. =====

ART. 10 - ASSEMBLEA =====

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti. =====

2. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

3. L'Assemblea è convocata presso la sede della Società o in luogo diverso purché in Italia. =====



4. L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno, di cui una entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ovvero entro 180 (centottanta) giorni dalla predetta chiusura quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società e nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato. =====

5. Le Assemblee di seconda convocazione non possono tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di prima convocazione. =====

6. Alle Assemblee di ulteriore convocazione si applica il dettato dell'art.2369 C.C.. =====

ART. 10 bis - ASSEMBLEE SPECIALI =====

1. Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti di diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nell'Assemblea speciale di appartenenza. =====

2. Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di Assemblea di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle Assemblee speciali e alle Assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti di voto. =====

2. L'Assemblea speciale: =====

- nomina o revoca il rappresentante comune di ciascuna categoria di azioni, strumenti finanziari correlati ad un patrimonio destinato ad uno specifico affare, con funzioni di controllo sul regolare andamento dello specifico affare, e sull'azione di responsabilità nei loro confronti; =====

- approva o rigetta le delibere dell'Assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto; =====

- delibera su quanto previsto dagli artt.2415-2447 opties C.C. =====

3. La procedura dell'Assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alle Assemblee della Società. La forma e la maggioranza delle Assemblee speciali sono quelle delle Assemblee straordinarie. Per quanto non previsto si rimanda agli artt.2377-2379-2417-2418 C.C. =====

4. Gli Amministratori e i Sindaci hanno diritto di partecipare senza voto all'Assemblea speciale. =====

ART. 11 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE =====

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'art.2366 C.C.; può essere convocata altresì quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale ai sensi dell'art. 2367 C.C., purchè indichino nella domanda di richiesta di convocazione gli argomenti da trattare; ovvero quando ne faccia richiesta il Collegio Sindacale e/o un suo componente nei casi previsti dalla legge. =====

2. Nell'avviso di convocazione da pubblicarsi nella Gazzetta



Ufficiale della Repubblica Italiana, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, va individuato il luogo, fissato il giorno e l'ora, e l'elenco delle materie da trattare, nonché indicato altro giorno per l'eventuale seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. =====

Le convocazioni possono avvenire mediante Raccomandata A.R. inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'Assemblea stessa. Le convocazioni vanno sempre inviate ai Soci con le medesime modalità anche se le stesse siano avvenute a mezzo pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. =====

3. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli Organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In ogni caso deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli Organi amministrativi e di controllo non presenti. =====

ARTICOLO 11 bis - RINVIO DELL'ASSEMBLEA =====

1. I soci intervenuti che rappresentino un terzo del capitale presente nell'Assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'Assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni intendendosi i giorni lavorativi, a norma dell'art.1187 C.C. =====

2. Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto. =====

ART.12 - INTERVENTO, RAPPRESENTANZA E PRESIDENZA NELL'ASSEMBLEA =====

1. Possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti al libro degli azionisti a cui spetta il diritto di voto, ovvero quelli che hanno depositato le proprie azioni nei luoghi indicati nell'avviso di convocazione e nei termini di legge. ==

2. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona secondo quanto disposto dall'art. 2372 C.C. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con indicazione di eventuali facoltà e limiti di delega. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi, del collegio sindacale, di controllo e ai dipendenti della Società. =====

3. All'Assemblea può partecipare, qualora la Società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti. =====

4. Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio per conto di altri Comuni Soci, ovvero nelle deliberazioni in cui ha per conto proprio o di terzi, un interesse in con-



flitto con la Società =====

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente ove nominato o comunque da altra persona designata dai soci intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente. =====

6. Spetta al Presidente dell'Assemblea: =====

- constatare la regolare costituzione della stessa; =====
- proporre la modifica delle modalità di trattazione dell'ordine del giorno per il quale deve acquisire il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto; =====
- dirigere e regolare lo svolgimento dei lavori; =====
- accertare e proclamare i risultati delle votazioni. =====

7. Il Presidente nomina un Segretario anche non socio. =====

8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono formalizzate in apposito verbale, redatto a norma dell'art.2375 C.C., senza ritardo e comunque nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante o dal notaio se richiesto, designato dallo stesso Presidente. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. =====

9. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio - video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che: =====

a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario e sia consentito al Presidente dell'Assemblea accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari di verbalizzazione; =====

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, ricevere, inviare e visionare documenti; =====

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. =====

ART. 13 - ASSEMBLEA ORDINARIA =====

1. L'Assemblea Ordinaria, previa approvazione dell'Assemblea di coordinamento intercomunale di cui al precedente art. 4 ter, delibera: =====

- gli indirizzi strategici della Società; =====
- la carta dei servizi; =====
- la relazione programmatica annuale; =====

- le attività di cui al precedente articolo 4 bis; =====
- l'eventuale acquisizione e/o vendita di partecipazioni di importo superiore ad € 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero); =====
- l'approvazione del bilancio di esercizio; =====
- la determinazione del numero, la nomina e la revoca degli Amministratori determinandone i relativi compensi; =====
- la nomina del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale, la nomina del Revisore contabile/Società di revisione a norma dell'art. 2364 C.C., determinandone i relativi compensi e l'eventuale loro revoca a termini di legge; =
- l'azione di responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore contabile / Società di revisione; =====
- gli ulteriori argomenti riservati per legge e per statuto alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione; =====
- la richiesta ai soci di finanziare e/o garantire i programmi di attività della Società. =====

2. L'Assemblea Ordinaria: =====

- in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale avente diritto al voto; essa delibera a maggioranza del capitale presente; =====
- in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti e delibera a maggioranza del capitale presente. =

ART. 14 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA =====

1. L'Assemblea straordinaria, previa approvazione dell'Assemblea di coordinamento intercomunale di cui al precedente art. 4 ter, delibera: =====

- le modifiche dell'atto costitutivo, ivi comprese le eventuali introduzioni alternative del sistema dualistico e/o monistico; =====
- le emissioni delle obbligazioni convertibili, degli strumenti finanziari e la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, a condizione che il capitale rimanga interamente pubblico. =====
- la proposta di avvio delle procedure concorsuali e quanto inerente e conseguente; =====
- la nomina e la determinazione dei compensi dei liquidatori;
- quant'altro il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno. =====

L'Assemblea straordinaria può deliberare altresì che: =====

- i titoli azionari possono non venire materialmente emessi e pertanto, lo stato di soci deve risultare unicamente dal Libro Soci nel qual caso eventuali vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel Libro stesso (art. 6 R.D. 29.03.1942 n. 239). =====

2. L'Assemblea straordinaria: =====

- in prima convocazione, è regolarmente costituita con la

presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale avente diritto al voto; essa delibera a maggioranza del capitale presente; =====

- in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale avente diritto al voto; essa delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale presente; =====

- in deroga all'interlinea precedente, in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, gli atti straordinari della gestione quali la fusione, la scissione, la trasformazione, il conferimento, lo scioglimento anticipato della società, l'emissione di azioni privilegiate e di obbligazioni convertibili. =====

3. L'Assemblea straordinaria delibera altresì, in prima e seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, l'introduzione e/o la soppressione delle clausole relative alle controversie societarie di cui al successivo art.28 bis del presente statuto. =====

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 26 bis del presente statuto. =====

ART. 14 bis - INVALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI =====

1. I soci che siano portatori di azioni che rappresentino anche congiuntamente il 5% del capitale sociale, possono impugnare le delibere assembleari ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2377, comma 2 e segg. C.C. =====

ART. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE =====

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea degli azionisti, composto da tre o cinque membri, compreso il Presidente, in base alla rilevanza e alla complessità delle attività svolte. =====

Il riparto degli Amministratori da eleggere è effettuato secondo un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, nel rispetto delle disposizioni di legge. =====

2. La nomina degli Amministratori da effettuarsi con voto di lista, richiede la maggioranza assoluta del capitale sociale. Qualora dopo due votazioni consecutive nessuna lista abbia riportato la maggioranza assoluta del capitale sociale, si procede ad una votazione di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti rappresentanti il capitale sociale, nella seconda votazione. =====

3. La nomina ha luogo con elezione sulla base di liste bloccate, presentate dagli azionisti in numero non inferiore al 25% del capitale sociale, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo pari al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da eleggere. Dette li-

ste devono indicare il candidato da eleggersi a Presidente e i restanti componenti il Consiglio di Amministrazione. =====
Nella formazione delle liste, i candidati presenti nelle stesse dovranno essere indicati con un numero progressivo tale da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo amministrativo. =====

4. Agli Amministratori spetta: =====
- un compenso determinato dall'Assemblea secondo le disposizioni di legge; =====
- il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio con esclusione di quelle per la partecipazione a riunioni degli Organi sociali. =====

ART. 16 - CARICHE SOCIALI =====

1. Gli Amministratori durano in carica per tre anni, con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio, o per il minor periodo che sia fissato dall'Assemblea all'atto della nomina; gli Amministratori sono rieleggibili. =====

2. Se in pendenza del termine vengono a mancare uno o più Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata entro 60 giorni dall'accadimento. In ogni caso il nominato resta in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione. =====

La sostituzione dell'amministratore cessato in corso di mandato dovrà avere luogo sempre in modo da rispettare le garanzie dettate dalla legge per il genere meno rappresentato. =====

3. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare nel suo seno un Vice Presidente con poteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. =====

4. I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere dotati di particolare e adeguata competenza ed esperienza tecnica o amministrativa preferibilmente nei settori in cui la Società svolge la sua attività in via prevalente. A tal fine, i Soci debbono depositare presso la sede della Società una descrizione dettagliata del profilo professionale dei soggetti che designano, delle competenze acquisite e delle esperienze maturate dagli stessi almeno 3 (tre) giorni prima della nomina. Unitamente a ciascun profilo professionale devono altresì depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria designazione ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla norma vigente per le rispettive cariche. =====

5. Non possono essere nominati Amministratori coloro che avendo ricoperto nei cinque anni precedenti gli incarichi analoghi abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi, ai sensi della normativa all'epoca vigente, salvo s.m.i.. =====

ART. 17 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE =====

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede

della Società, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e comunque almeno ogni tre mesi. =====

2. Il Consiglio di Amministrazione si raduna altresì, quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri. =

3. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o in caso di assenza e/o impedimento dal Vice Presidente, alternativamente con lettera raccomandata, all'atto della nomina; gli Amministratori sono rieleggibili. =====

4. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, in caso di assenza e/o impedimento dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di età. ==

5. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale con parere consultivo; possono altresì partecipare i Dirigenti pure con parere consultivo e persone esterne ove invitate. =====

6. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che di norma è il Direttore Generale, ovvero altro incaricato. =====

ART. 18 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE =====

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. =====

2. Ogni Consigliere dispone di un voto; i Consiglieri non possono farsi rappresentare alle sedute. =====

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. =====

4. Dovranno tuttavia essere assunte con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica le deliberazioni concernenti: =====

- l'acquisto o la dismissione di immobilizzazioni immateriali e materiali nei limiti di euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) ovvero quelli che fisserà l'Assemblea; =====

- la nomina o la designazione di rappresentanti della Società in seno agli Organi Amministrativi e di controllo di Società o Enti al cui capitale la Società partecipa. =====

- la nomina e/o la revoca del Direttore Generale; =====

- il licenziamento dei dirigenti. =====

5. Il Consiglio di Amministrazione, al fine di consentire l'esercizio dei poteri di controllo di cui all'art. 4 ter, trasmette all'Assemblea di Coordinamento Intercomunale gli atti ivi previsti. =====

ART. 19 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE =====

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni potere per l'amministrazione della Società e ha facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per l'esecuzione dell'oggetto sociale ed il raggiungimento degli

scopi societari, compreso l'attivazione di tutti i servizi di cui all'art. 4. =====

2. Il Consiglio di Amministrazione può: =====

- delegare le proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega: =====

- a un comitato esecutivo composto da non più di due dei suoi membri; =====

- ad uno o più amministratori delegati; =====

- attribuire particolari specifici poteri, nominando anche procuratori e fissandone le relative attribuzioni e la retribuzione, sentito il Collegio Sindacale. =====

Il Consiglio di Amministrazione deve provvedervi, comunque, se richiesto con delibera dell'Assemblea ordinaria. =====

3. Rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non sono perciò delegabili: =====

- l'emissione di obbligazioni non convertibili =====

- l'aumento del capitale sociale; =====

- la redazione del bilancio; =====

- la riduzione del capitale per perdite; =====

- la riduzione del capitale al di sotto del limite legale; ==

- la redazione del progetto di fusione e di scissione; =====

- i poteri e le attribuzioni relative all'acquisto di partecipazioni sino ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero). =====

ART. 20 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE =====

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha: =====

- i poteri attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, previa assunzione di formale preventiva deliberazione; =====

- la rappresentanza legale della Società con l'uso della firma sociale sia di fronte ai terzi, che in giudizio di qualsiasi ordine e grado, sia nazionale che sovranazionale o internazionale, e pure per giudizi di revocazione e/o cassazione. =====

2. Il Presidente può conferire procure speciali per categorie o singoli atti, sia a dipendenti della Società che a terzi, nei limiti attribuiti dal Consiglio di Amministrazione. ==

ART. 21 - DIVIETI ED ALTRE RESPONSABILITA' =====

1. Gli Amministratori della Società sono soggetti al rispetto di quanto previsto dal Codice Civile. =====

ART. 22 - DIRETTORE GENERALE =====

1. Agli uffici della Società è preposto un Direttore Generale i cui compiti sono prefissati dal Consiglio di Amministrazione. =====

La durata in carica non superiore a tre anni, e rinnovabile, è attribuita al Consiglio di Amministrazione. =====

2. Nei limiti dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione, i poteri, le competenze, la rappresentanza, anche processuale per qualunque ordine, stato e grado del giudizio e la firma in nome e per conto della Società, possono essere attribuite al Direttore Generale ai sensi dell'art.2396

C.C., ai Dirigenti, ai Quadri e/o procuratori debitamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione per specifici oggetti previsti nei singoli deliberati, come di revocarli. =====

3. Il Direttore Generale riferisce almeno trimestralmente al Consiglio di Amministrazione. =====

ART. 23 - COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE =====

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea la quale attribuisce ad un sindaco effettivo, la qualifica di Presidente, fermo il dettato dell'art. 2449 C.C. =====

Il riparto dei membri del Collegio Sindacale da eleggere è effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, secondo le disposizioni di legge. =====

2. I Sindaci durano in carica tre anni, con scadenza in coincidenza con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili; hanno le attribuzioni fissate dalla legge. =====

3. Le competenze annuali dei membri del Collegio Sindacale sono determinate dall'Assemblea all'atto di nomina; il rimborso spese è comunque dovuto, escluso quello per la partecipazione alle riunioni degli Organi sociali. =====

4. Ferme restando le attribuzioni del Collegio Sindacale le funzioni di controllo della regolare tenuta della contabilità sociale, della corrispondenza, del bilancio e del conto economico, delle risultanze delle scritture contabili e dell'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 C.C. per la valutazione del patrimonio sociale, sono attribuite a norma dell'art. 2409 bis a un revisore contabile e/o ad una Società di revisione iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 8 del D.P.R. 31/3/1975 n. 136. =====

5. L'incarico non può essere conferito a Società di Revisione che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dal I° comma dell'art. 3 del D.P.R. 31/3/1975 n. 136. Verranno osservate anche le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo. =====

6. Ai fini della certificazione, il bilancio e relativi allegati esplicativi, devono essere trasmessi alla Società di Revisione almeno 45 giorni prima di quello fissato dall'Assemblea che deve discuterlo. =====

T I T O L O IV° =====

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO =====

ART. 24 - ESERCIZIO SOCIALE =====

1. Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. =====

ART. 25 - BILANCIO - DESTINAZIONE DEGLI UTILI - RIPIANO DELLE PERDITE =====

1. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione formula il bilancio con il suo conto economico, lo stato patrimoniale, la nota integrativa e la relazione sulla gestione, da sottoporre all'Assemblea. =====

2. L'Assemblea ordinaria, in sede di approvazione del bilancio destinerà gli utili nel rispetto delle norme di legge vigenti e secondo sua determinazione, dedotto il 5% da assegnarsi alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto la quinta parte del capitale sociale; il residuo importo sarà destinato secondo delibera dell'Assemblea dei soci. E' vietato distribuire acconti sui dividendi =====

3. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione, nel termine fissato annualmente. I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui diventino esigibili andranno prescritti a favore del fondo di riserva straordinario. =====

4. In caso di perdita di esercizio si assumeranno i provvedimenti di cui agli artt. 2446 e 2447 C.C. =====

5. Il Bilancio approvato, con la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, dovrà essere inviato all'Autorità di cui al precedente art. 4 quater entro 10 (dieci) giorni dalla sua approvazione. =====

===== **T I T O L O V°** =====
===== **N O R M E F I N A L I** =====

ART. 26 - LIQUIDAZIONE =====

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni, i poteri e i compensi. ==

ART. 27 - ACCESSO AGLI ATTI =====

1. L'accesso agli atti è regolamentato ai sensi della normativa vigente, avuto riguardo alla natura privatistica della Società. =====

ART. 28 - COMPUTO DEI TERMINI =====

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi" e con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale, né quello finale. =====

ART. 28 bis - CONTROVERSIE SOCIETARIE =====

1. Per le controversie societarie si può fare ricorso a: =====

a) **Conciliazione stragiudiziale** =====

1. Per le controversie che hanno per oggetto i rapporti societari, le parti hanno la facoltà innanzitutto, di tentare una conciliazione stragiudiziale della lite, avanti gli Organi di conciliazione previsti dagli artt. 38 e segg. del D.Lgs. n.5 del 17/1/2003, e nei limiti dei decreti del Ministero di Giustizia 23/7/2004 n.222 e 223, il tutto secondo il regolamento del servizio di riconciliazione della CCIAA ove ha sede legale la società. =====

ART. 29 - FORO COMPETENTE =====

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, gli amministratori, i liquidatori e la Società, oppure tra i soci, ivi compresa anche l'esistenza, la validità, l'effi-

cacia , l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto, non oggetto dell'art. 28 bis, sarà demandata al giudizio del Foro ove ha sede legale la società. =====

ART. 29 bis - COMUNICAZIONI =====

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale. =====

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax, vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della Società e risultanti dai libri sociali, utilizzando all'uopo: =====

- il libro dei soci per l'indirizzo di posta elettronica, telefax e il numero telefonico dei soci; =====

- il libro delle decisioni degli amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica, telefax e il numero telefonico dei componenti l'Organo amministrativo e l'Organo di liquidazione; =====

- il libro delle decisioni del Collegio sindacale e della società di revisione per l'indirizzo di posta elettronica, telefax e il numero telefonico dei sindaci e del revisore e/o società di revisione; =====

- il libro delle decisioni dei possessori di titoli di debito per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei possessori di titoli di debito e del loro rappresentante comune. =====

2. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale. =====

3. A ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario del telefax; qualora la trasmissione del telefax abbia la Società come destinataria, il documento originale va conservato dalla Società stessa unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax. In caso di mancata trasmissione del documento originale, detto documento si considera inesistente e la sua trasmissione via telefax si considera come non avvenuta. =====

4. Tutte le comunicazioni previste dal presente statuto per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario, si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute. =====

5. Ogni qualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario. =====

ART. 30 - RINVIO ALLA LEGGE =====

1. La mancata integrale riproduzione nel presente Statuto di norme inderogabili, non deve intendersi volta a derogare, per quanto non richiamato alla disciplina legislativa. =====

2. Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia. =====


3. La Società è sottoposta alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria ordinaria della sede sociale. =====

F.to: Giuseppe Mossa - Giorgio Gottardo notaio (L.S.). =====

Io sottoscritto dott. Giorgio Gottardo, Notaio in Padova, iscritto al Collegio Notarile di Padova, attesto che la presente copia composta di cladici Togli è conforme all'originale.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Padova, Via N. Tommaseo, 76/D 4 settembre 2013

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a blue circular notary seal. The seal contains the text "NOTAIO IN PADOVA" and "GIORGIO GOTTA" around a central emblem. The signature is written in a cursive, flowing style.